Conto corrente con la Posta **Anno 77° — Numero 69**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 marzo 1936 - Anno XIV** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). »	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 418.
Norme per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1829, che sottopone le radiodiffusioni alla vigilanza del Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare le radiodiffusioni all'aperto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — E' vietato ai possessori di apparecchi radiofonici, compresi i gestori di pubblici esercizi, di farli funzionare, sia direttamente sia mediante altoparlanti, all'aperto su vie, piazze e altri luoghi pubblici.

Le radiodiffusioni all'aperto di avvenimenti o discorsi che abbiano importanza nazionale dovranno essere di volta in volta autorizzate dal Prefetto previo nulla osta del Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del teatro).

I contravventori alle disposizioni precedenti sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 200 salvo, in quanto siano applicabili, le maggiori sanzioni previste dall'articolo 659 del Codice penale.

Il presente decreto andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 110. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 419.

Norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonchè la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi di P. S. approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dettare norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle sale cinematografiche, nonchè la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno, col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'autorizzazione per la costruzione o l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero per la stampa e la propaganda.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

Nessun lavoro relativo alla costruzione, modificazione o trasformazione dei locali da destinarsi a sale di proiezioni cinematografiche potrà essere iniziato prima che il Ministero stesso siasi pronunciato in merito alla domanda.

Art. 2. — I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti a spettacoli misti senza il preventivo nulla osta del Ministero per la stampa e la propaganda.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali o d'arte varia.

La disposizione del presente articolo si applica, per le licenze in corso, all'atto della loro rinnovazione.

Art. 3. — Per l'apertura di nuove sale cinematografiche il Ministero per la stampa e la propaganda terrà conto principalmente del numero delle sale esistenti nei Comuni in rapporto alla popolazione delle singole località, alle condizioni economiche, alle abitudini e alle necessità delle popolazioni stesse, nonchè dei miglioramenti tecnici da apportarsi alle sale.

Per i locali a spettacoli misti il Ministero per la stampa e la propaganda terrà conto principalmente del numero di detti locali esistenti in rapporto alle sale esclusivamente destinate a spettacoli cinematografici e delle categorie nelle quali le singole sale sono classificate.

I predetti nulla osta sono rilasciati dal Ministero per la stampa e la propaganda previo il parere di una Commissione costituita con decreto del Ministro per la stampa e la propaganda.

La Commissione è composta:

1° da due funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda, dei quali uno presidente;
2° da un rappresentante dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;
3° da un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie:
a) esercenti di sale cinematografiche,
b) produttori di pellicole,
c) commercianti e noleggiatori di pellicole,
designati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;
4° da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

Nel caso di cui all'art. 2, detta Commissione sarà integrata da un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie:
1° esercenti di teatri,
2° impresari di compagnie di avanspettacolo,
pure designati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo.

Art. 4. — Con decreto Reale su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda di concerto col Ministro per l'interno, col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le corporazioni, saranno emanate le norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per la stampa e la propaganda è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1936-XIV, n. 420.

Autorizzazione alle Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, completamento e ricostituzione delle dotazioni militari, nonchè la costruzione e manutenzione del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, contenente disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, per le Amministrazioni militari, di autorizzare, in speciali circostanze, la esecuzione immediata delle provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento ed alla ricostituzione delle dotazioni delle Amministrazioni militari stesse nonchè alla costruzione e manutenzione del Regio naviglio;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nei casi di assoluta urgenza, le provviste e le lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni delle Amministrazioni militari, nonchè alla costruzione e manutenzione del Regio naviglio, possono essere eseguite, previa autorizzazione del Ministro competente, prima della stipulazione o approvazione del relativo contratto nei modi di legge.

Dal decreto di approvazione del contratto definitivo dovrà risultare la esecuzione di urgenza della provvista o della lavorazione.

Per i contratti nei quali siano previsti pagamenti in conto è data facoltà al Ministro competente di autorizzare, di volta in volta, anche prima della registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione, il pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti ed accertati dai competenti organi tecnici, osservando le norme stabilite dall'art. 56, n. 8 e comma ultimo, dall'art. 60, comma quinto, della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, nonchè dall'art. 48 del regolamento relativo.

Nel caso di mancata stipulazione, approvazione o registrazione, sarà corrisposto il prezzo o il saldo delle cose fornite e dei lavori eseguiti in base alle condizioni contrattuali escluso qualsiasi maggiore compenso o indennizzo.

Quando però per l'esecuzione di un contratto siano occorsi impianti o approvvigionamenti speciali ovvero siano da liquidare manufatti o lavori non ultimati e tanto degli uni quanto degli altri non sia possibile in tutto o in parte una successiva utilizzazione, può essere concesso all'assuntore un compenso da stabilirsi in base alle clausole fissate nei rispettivi contratti, o, in difetto, d'accordo tra le parti.

Art. 2. — Quando l'Amministrazione militare interessata si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo prima della regolare stipulazione del contratto, la relativa lettera di ordinazione della provvista o del lavoro, dalla quale dovranno risultare almeno l'oggetto, il prezzo e le condizioni di pagamento, ha valore di contratto anche agli effetti delle sovvenzioni che gli assuntori delle forniture possono richiedere ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934.

Gli estremi della lettera di ordinazione dovranno risultare — per la conferma — nel contratto definitivo.

Art. 3. — L'esercizio della facoltà di cui agli articoli precedenti è applicabile fino al 31 dicembre 1936-XV.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1936-XIV, n. 421.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, con il quale è stata istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il R. decreto 21 novembre 1929, n. 2476, con il quale è stato modificato il primo comma dell'art. 8 del precitato R. decreto-legge, concernente la composizione del Consiglio tecnico dell'Associazione predetta;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modifiche nella composizione degli organi direttivi dell'Associazione suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 6 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, è aggiunto il seguente comma:

« Farà, inoltre, parte del Consiglio di amministrazione un membro nominato dal Ministro per le corporazioni, su designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria. Tale membro farà anche parte del Comitato esecutivo, di cui al successivo art. 7 ».

Art. 2. — Il primo comma dell'art. 8 del precitato R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, modificato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2476, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio tecnico è composto di 9 membri nominati dal Ministro per le corporazioni, e cioè di due rappresentanti dei consortisti designati dalla Confederazione fascista degli industriali, di tre esperti in rappresentanza del Ministero delle corporazioni e di quattro direttori delle sezioni regionali di cui all'art. 1.

« I due rappresentanti dei consortisti ed i tre esperti sono scelti all'infuori dei componenti il Consiglio di amministrazione.

« Tutti i membri del Consiglio tecnico suddetto durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

Art. 3. — L'art. 9 del precitato R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, modificato con la legge 16 giugno 1927, n. 1132, è sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi, designati rispettivamente due dalla Confederazione fascista degli industriali, due dal Ministero delle corporazioni ed uno dal Ministero delle finanze.

« La Confederazione fascista degli industriali ed il Ministero delle corporazioni designano ciascuno anche un sindaco supplente.

« I sindaci sono nominati annualmente con decreto del Ministro per le corporazioni e possono essere confermati ».

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 370, foglio 124. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1936-XIV, n. 422.

Importazione in franchigia doganale dei materiali ricuperati con le proprie navi dalla Società ricuperi marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 3253, che approva la convenzione con la Società anonima ricuperi marittimi, per il recupero di materiali costituenti carico di piroscafi affondati durante la guerra;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi a favorire la introduzione nel Regno dei materiali provenienti da ricuperi effettuati dalla detta Società, in mare aperto a grandi profondità;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È concesso alla Società ricuperi marittimi, sedente in Genova, l'importazione in franchigia dei materiali da essa recuperati da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità con le proprie navi all'uopo attrezzate, con l'obbligo della cessione al Monopolio metalli dei metalli che vi sono soggetti ed al Comitato corporativo metalli nazionali dei metalli (zinco e piombo) alla cui ripartizione il Comitato stesso provvede.

Per tutti gli altri materiali, la Società dovrà dare, nella vendita, la preferenza alle Amministrazioni dello Stato ed alle industrie ausiliarie indicate dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

La Società è ad ogni modo soggetta alla disciplina della distribuzione stabilita dalle Giunte corporative o da altri organi ed enti alle dipendenze del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute.

Art. 2. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3. — Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1936-XIV, n. 423.
Importazione in esenzione da diritti di confine di carbone coke di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 198, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane, approvate con il Regio decreto-legge sopra citato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le colonie, per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane, approvata con il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 198, e successive modificazioni, è apportata la seguente aggiunta:

N. e lettera della tariffa doganale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata Lire	Quantitativo annuo da ammettere al trattamento di favore
564-*bis*	Carbone coke	tonn.	esente	tonn. 5000

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 127. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936-XIV, n. 424.
Facilitazioni alla esportazione di semolini e di paste alimentari prodotte con grano tenero temporaneamente importato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, convertito nella legge 8 gennaio 1931, n. 37;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi a favorire la esportazione di semolini e di pasta;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Fino al 31 luglio 1936, la riesportazione di semolini e di paste è ammessa anche a scarico delle bollette di temporanea importazione di grano tenero.

Agli effetti dello scarico delle anzidette bollette, sono applicabili i rendimenti percentuali già stabiliti dal R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, e cioè chilogrammi 50 di semolini o paste di 1ª classe, chilogrammi 24 di farinetta di 1ª classe e chilogrammi 24 di crusca o cruschello, ovvero chilogrammi 65 di semolini o paste di 2ª classe, chilogrammi 9 di farinetta di 2ª classe e chilogrammi 24 di crusca o cruschello per ogni quintale di grano tenero temporaneamente importato, nonchè gli speciali cali di lavorazione e di condizionamento previsti, per le paste di prima scelta, dal 1° e 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, convertito nella legge 8 gennaio 1931, n. 37.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 425.
Approvazione del nuovo statuto della Società di scienze naturali ed economiche di Palermo.

N. 425. R. decreto 3 febbraio 1936, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società di scienze naturali ed economiche di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 426.
Dichiarazione formale dei fini di n. 6 Confraternite della provincia di Catanzaro.

N. 426. R. decreto 3 febbraio 1936, col quale sulla proposta del Capo del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Catanzaro:

1. Conflenti - Confraternita dell'Immacolata Concezione.
2. Curinga - Confraternita di Maria SS.ma Immacolata.
3. Curinga - Confraternita di Maria SS.ma del Carmine.
4. Gizzeria - Confraternita della SS.ma Annunziata.
5. Marcellinara - Arciconfraternita di Maria SS.ma Immacolata.
6. Pianopoli - Confraternita dell'Addolorata.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 427.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e della SS.ma Trinità, in Putignano (Bari).

N. 427. R. decreto 3 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento e della SS.ma Trinità, in Putignano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 428.
Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite con sede in Comacchio (Ferrara).

N. 428. R. decreto 3 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite, con sede in Comacchio (Ferrara):

1. Confraternita di S. Omobono, eretta nella chiesa Cattedrale.
2. Confraternita di S. Maria in Aula Regia, eretta nella Chiesa dei Cappuccini.
3. Confraternita del Carmine.
4. Confraternita di Santa Margherita da Cortona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV, n. 429.
Dichiarazione formale dei fini di n. 16 Confraternite della provincia di Messina.

N. 429. R. decreto 10 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Messina:

1. Messina - Confraternita delle Anime del Purgatorio in S. Agostino sotto il titolo di Maria SS.ma della Consolazione.
2. Messina - Confraternita della B.ma Vergine della Luce.
3. Messina - Confraternita di S. Maria di Lampedusa in S. Ilario.
4. Messina - Confraternita di Maria SS.ma della Provvidenza.
5. Messina - Confraternita di S. Paolino.
6. Messina - Arciconfraternita dei SS. Martiri Placido e Compagni.
7. Barcellona - Confraternita di Maria SS. Immacolata.
8. Furnari - Confraternita di Maria SS. Addolorata.
9. Novara di Sicilia Confraternita della Immacolata Concezione.
10. Novara di Sicilia - Confraternita di Maria SS.ma della Consolazione.
11. Castel di Lucio - Confraternita di San Carlo Borromeo.
12. Longi - Confraternita del SS.mo Sacramento.
13. San Fratello - Confraternita del SS.mo Crocifisso.
14. S. Teresa di Riva - Arciconfraternita di San Teodoro Martire in Casalvecchio.
15. S. Teresa di Riva - Confraternita della SS.ma Annunziata in Casalvecchio.
16. Tusa - Confraternita del SS. Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1936 - Anno XIV.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1936-XIV.
Approvazione delle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza;

Considerata la necessità di emanare, in attesa della pubblicazione del regolamento, speciali norme esecutive per la prima applicazione dell'anzidetto Regio decreto-legge;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza.

TITOLO I. — *Del reclutamento degli ufficiali in servizio permanente.*

Art. 1. — La nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo viene conferita con decreto Reale e l'ufficiale assume i doveri inerenti al suo stato dal giorno in cui riceve la notificazione.

Art. 2. — I titoli di studio validi agli effetti dell'art. 3, lettera *a*) del R. decreto-legge sono i seguenti:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;
diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale Regio;
diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale Regio;
diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame, o pareggiato;
diploma di licenza di un Regio istituto nautico;
diploma di perito minerario rilasciato dalle Regie scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931; rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933.

Art. 3. — Gli esami di concorso di cui all'art. 3, lettera *a*) del R. decreto-legge comprendono:

1° una prova scritta di cultura storica;
2° una prova orale di geografia;
3° una prova orale di matematica.

Art. 4. — Gli esami di concorso di cui all'art. 3, lettera *b*) del R. decreto-legge comprendono:

1° una prova scritta di lingua italiana;
2° una prova orale di storia;
3° una prova orale di geografia;
4° una prova orale di matematica.

Art. 5. — Le prove di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si svolgono con le modalità e sulla base dei programmi stabiliti dalle notificazioni ministeriali di concorso.

Con le notificazioni di concorso è del pari stabilita la composizione della Commissione che deve esprimere il giudizio sulle prove stesse. La scelta del tema di esame è devoluta al comandante generale della Regia guardia di finanza.

Il numero complessivo dei posti è determinato, di volta in volta, in base alle presumibili vacanze organiche nel ruolo degli ufficiali subalterni del Corpo, riferite all'anno in cui gli ammittendi verranno ad acquistare titolo alla nomina a sottotenente, osservate le proporzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge, escluso però qualsiasi diritto alla nomina, sino alla effettiva esistenza della disponibilità dei posti in organico, per quelli che eventualmente risultassero in eccedenza.

Art. 6. — Possono essere ammessi agli esami di cui al precedente art. 4, i sottufficiali che, oltre ai prescritti due anni di servizio da sottufficiale, ottengano il parere favorevole delle autorità incaricate della compilazione delle note caratteristiche.

Art. 7. — I militari appartenenti al ramo mare del Corpo, ammessi al corso allievi ufficiali, vengono trasferiti nei ruoli del ramo terra.

Art. 8. — Gli allievi ufficiali che per poco profitto negli studi o per altra causa, fossero giudicati immeritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente, saranno rinviati dalla scuola con deliberazione del Ministro per le finanze. Nessun obbligo incombe al Ministro di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

Del pari, con determinazione ministeriale, gli allievi ufficiali possono essere esonerati dal corso a domanda.

Art. 9. — Gli allievi ufficiali sono nominati sottotenenti in servizio permanente quando abbiano compiuto con esito favorevole il corso d'istruzione prescritto dall'art. 3 del R. decreto-legge.

All'uopo, al termine del corso si forma, in base alla classificazione finale determinata con le norme di cui al « regolamento per la scuola ufficiali », una graduatoria degli allievi dichiarati idonei nella prima sessione di esami. Una seconda graduatoria è compilata per gli allievi che riportano l'idoneità nella seconda sessione.

A parità di classificazione è data la precedenza, in ciascuna graduatoria, al più anziano di età; a parità di età la precedenza è determinata dalla sorte.

Gli allievi ufficiali sono nominati sottotenenti in servizio permanente secondo l'ordine di precedenza risultante dalla graduatoria; tale ordine di precedenza costituisce l'anzianità relativa provvisoria. L'anzianità relativa definitiva è stabilita al termine del corso di applicazione.

La data di nomina è unica per tutti ed è posteriore alla data di chiusura della seconda sessione di esami.

Gli allievi compresi nella graduatoria dei dichiarati idonei nella prima sessione di esami precedono nel ruolo gli allievi compresi nella graduatoria degli idonei in seconda sessione.

Art. 10. — I sottotenenti nuovi promossi vengono assegnati alla scuola ufficiali per compiervi il corso di applicazione.

Al termine del corso di applicazione si determina l'ordine di precedenza definitivo (costituente l'anzianità relativa definitiva) dei sottotenenti in servizio permanente.

All'uopo si formano due distinte graduatorie: l'una per i dichiarati idonei nella prima sessione degli esami finali del corso di applicazione; l'altra per gli idonei nella seconda sessione degli esami stessi.

In ciascuna graduatoria l'anzianità relativa definitiva è determinata in base alla media aritmetica della classificazione finale del corso di applicazione e della classificazione finale del corso allievi ufficiali.

A parità di media la precedenza è stabilita dall'anzianità relativa provvisoria.

I sottotenenti compresi nelle graduatorie dei dichiarati idonei in in prima sessione precedono nel ruolo i pari grado compresi nella graduatoria degli idonei in seconda sessione.

Art. 11. — I sottotenenti conseguono la promozione a tenente dopo due anni di grado e semprechè:

a) abbiano superato il corso di applicazione prescritto dall'art. 8 del R. decreto-legge e dal precedente articolo;

b) abbiano prestato servizio d'istituto per il tempo necessario a completare il biennio di permanenza nel grado di sottotenente;

c) siano dichiarati idonei all'avanzamento.

Art. 12. — I sottotenenti allievi che, per non aver superato il corso di applicazione sono iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento, precedono, nel ruolo stesso, quei sottotenenti di complemento che eventualmente abbiano la loro medesima anzianità assoluta, conservando, fra loro, la rispettiva anzianità relativa.

Art. 13. — Gli allievi ufficiali e i sottotenenti che frequentano i corsi di applicazione, i quali, per cause indipendenti dalla loro volontà, non abbiano potuto fruire, in tutto o in parte, della prima sessione di esami, sono ammessi alla seconda sessione, e, se idonei, sono classificati insieme con gli allievi e i sottotenenti dichiarati idonei nella prima sessione, purchè non abbiano dovuto ripetere prove nelle quali fossero caduti in prima sessione.

TITOLO II. — *Del reclutamento dei sottufficiali.*

Art. 14 — L'ammissione degli appuntati e delle guardie ai corsi allievi sottufficiali della scuola sottufficiali viene annualmente effettuata in seguito a concorso per titoli o per esami.

Art. 15. — Al concorso per titoli possono partecipare gli appuntati con qualsiasi anzianità di grado e le guardie con almeno tre mesi di anzianità di grado, trascorsi al servizio d'istituto in reparti di confine alpestre o sulle unità del naviglio del Corpo, che ottengano il parere favorevole delle autorità incaricate della compilazione delle note caratteristiche e siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di altri superiori od equipollenti, da comprovarsi mediante certificato legale:

a) secondo il vigente ordinamento scolastico:

promozione o idoneità alla seconda classe di liceo classico;

promozione o idoneità alla terza classe di liceo scientifico o del corso superiore d'istituto tecnico o magistrale;

b) secondo il precedente ordinamento scolastico:

promozione o ammissione alla seconda classe di liceo o alla terza classe d'istituto tecnico;

promozione alla terza classe di scuola normale.

Art. 16. — Ai concorrenti per titoli, di cui al precedente articolo, è riservato un terzo dei posti che annualmente vengono messi a concorso per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali. Gli altri due terzi sono devoluti ai militari di truppa concorrenti per esami.

Art. 17. — Verificandosi il caso che il numero dei concorrenti per titoli sia inferiore al numero di posti per essi stabilito dal precedente articolo, i posti vacanti saranno devoluti ai miltari concorrenti per esami.

Nel caso invece che il numero dei concorrenti per titoli sia superiore al numero di posti ad essi riservato, verrà stabilita un'apposita graduatoria di merito, nella quale i concorrenti per titoli saranno iscritti sulla base della maggiore somma complessiva dei punti loro assegnati da apposita Commissione, per ciascuno dei seguenti requisiti:

a) servizio effettivo prestato nel Corpo;

b) titolo di studio;

c) ricompense al valor militare, al valor di marina o al valor civile;

d) campagne di guerra e benemerenze di servizio, premiate con encomi solenni o con promozioni per merito eccezionale.

La Commissione suindicata sarà composta dei seguenti ufficiali del Corpo:

un colonnello, presidente;

due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri;

un capitano, membro e segretario.

Art. 18. — Per il servizio prestato nel Corpo sarà assegnato un punto per ogni sei mesi compiuti, calcolando in ragione del doppio quelli trascorsi in reparti di confine alpestre o sulle unità del naviglio del Corpo.

Per il titolo di studio, se superiore a quello minimo richiesto, sarà assegnato un punto per ogni anno di studio che, secondo il corrispondente ordinamento scolastico, occorreva od occorra per conseguire, dopo il detto titolo minimo, il titolo superiore posseduto.

Per le ricompense al valore sarà assegnato un punto per ogni medaglia di bronzo e per ogni croce di guerra al valor militare; due punti per ogni medaglia d'argento, tre punti per ogni medaglia d'oro.

Sarà infine assegnato mezzo punto per ogni campagna di guerra e per ogni benemerenza di servizio premiata con l'encomio solenne o con la promozione per merito eccezionale.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante che abbia grado più elevato; a parità di grado la precedenza sarà determinata dalla maggiore anzianità di servizio.

Art. 19. — È data facoltà ai militari concorrenti per titoli di prendere parte, oltre che al concorso per titoli, anche a quello per esami, purchè siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo seguente.

Art. 20. — Al concorso per esami possono partecipare gli appuntati con qualsiasi anzianità e le guardie aventi non meno di un anno di grado, del quale almeno la metà trascorsa al servizio d'istituto in reparti di confine alpestre o sulle unità del naviglio del Corpo, che ottengano il parere favorevole delle autorità incaricate della compilazione delle note caratteristiche.

Art. 21. — Gli esami cui saranno sottoposti i concorrenti di cui al precedente articolo comprendono:

1° una prova scritta di lingua italiana;

2° una prova orale di cultura generale;

3° una prova orale di servizio d'istituto;

4° una prova orale di istruzioni e regolamenti militari.

Tutte le prove suddette si svolgono con le modalità e sulla base dei programmi stabiliti con decreto Ministeriale.

Con lo stesso decreto viene determinata la composizione della Commissione che deve esprimere il giudizio sulle prove medesime.

Art. 22. — Nella valutazione del requisito di cui alla lettera a) del precedente art. 17 la Commissione terrà presente che dovrà essere considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi o ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenze di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio.

Art. 23. — La nomina delle Commissioni è disposta con ordinanza del comandante generale della Regia guardia di finanza, cui è anche devoluta la scelta del tema di esame.

Art. 24. — Gli appuntati e le guardie del ramo mare che abbiano frequentato con buon esito la Scuola meccanici della Regia marina, sono imbarcati a bordo delle unità di crociera a vapore del naviglio del Corpo per compiervi un tirocinio pratico di due mesi, al termine del quale, se ritenuti idonei, saranno iscritti nel quadro di avanzamento al grado di sottobrigadiere con esonero dal corso allievi sottufficiali.

TITOLO III. — *Delle scuole.*

Art. 25. — La Scuola ufficiali provvede:

a) al corso allievi ufficiali;

b) al corso di applicazione per sottotenenti;

c) ai corsi di applicazione di polizia tributaria investigativa per ufficiali.

È annesso alla Scuola il laboratorio di cui all'art. 2 del R. decreto 16 settembre 1923, n. 2114.

Art. 26. — La Scuola sottufficiali provvede:

a) al corso allievi sottufficiali;

b) ai corsi di applicazione di polizia tributaria investigativa per sottufficiali.

TITOLO IV. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 27. — Le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, approvate con decreto Ministeriale 6 luglio 1933, continuano ad avere vigore per i sottufficiali ammessi all'Accademia militare di Modena, in base alle norme stesse, fino all'anno scolastico 1934-1935, e per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina da trasferire nei ruoli del Corpo negli anni 1935 e 1936.

Tuttavia, i sottufficiali che compiranno, nell'anno scolastico 1935-1936, il corso speciale dell'Accademia di Modena, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente sotto un'unica data, posteriore agli esami di seconda sessione, salvo il diritto di precedenza nel ruolo per coloro che conseguiranno la idoneità nella prima.

Art. 28. — Ferma restando l'anzianità di grado prevista dai precedenti articoli 15 e 20, il Comando generale della Regia guardia di finanza potrà prescindere dal requisito di servizio di cui ai citati articoli, in occasione dei concorsi che saranno indetti negli anni 1936 e 1937 per l'ammissione al corso allievi sottufficiali.

Roma, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(717)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1936-XIV.

Collocamento dei prestatori d'opera rappresentati dal Sindacato musicisti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, modificato dal R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2333;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1929, n. 3222, contenente le relative norme di attuazione, modificato dai Regi decreti 9 dicembre 1929, n. 2393, e 10 luglio 1930, n. 1190;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1932-X, col quale è stato istituito l'Ufficio nazionale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera dello spettacolo;

Vista la richiesta fatta dalla Corporazione dello spettacolo;

Riconosciuta l'opportunità di estendere la pubblica disciplina del collocamento anche ai prestatori d'opera rappresentati dal Sindacato nazionale fascista musicisti;

Decreta:

Art. 1. — Spetta all'Ufficio nazionale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera dello spettacolo, istituito col decreto Ministeriale 18 giugno 1932-X (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1932-X) anche il collocamento gratuito dei prestatori d'opera rappresentati dal Sindacato nazionale fascista musicisti.

Il collocamento è effettuato da un'apposita sezione dell'Ufficio nazionale predetto, avente sede presso il Sindacato nazionale fascista musicisti.

Alla Commissione amministrativa di cui all'art. 2 del citato decreto Ministeriale 18 giugno 1932-X, sono aggiunti due membri, uno designato dalla Associazione nazionale fascista dell'industria dello spettacolo e tratto dall'Associazione professionale delle Società od Enti di concerto, e l'altro designato dal Sindacato nazionale musicisti.

Art. 2. — La decorrenza dell'obbligo per i datori di lavoro di assumere i prestatori d'opera, rappresentati dal Sindacato nazionale fascista musicisti, per il tramite dell'Ufficio, di cui all'art. 1 del presente decreto, è fissata per il 1° maggio 1936-XIV.

Tale obbligo vige anche nel caso che l'assunzione avvenga per un periodo di tempo inferiore ad una settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(797)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1936-XIV.

Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Barco di Pravisdomini (Udine).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il proprio decreto 31 gennaio 1935-XIII col quale il signor rag. Basilio Pellegrini veniva nominato commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Barco di Pravisdomini (Udine);

Veduta la lettera 5 febbraio 1936, n. 52742, con la quale S. E. il Prefetto di Udine fa presente l'opportunità della sostituzione del predetto commissario governativo;

Decreta:

Il sig. rag. Giuseppe Pellegrini di Zaccaria è nominato commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Barco di Pravisdomini (Udine) in sostituzione del sig. rag. Basilio Pellegrini di Olivo e con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(688)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 marzo 1936-XIV - N. 67

S. U. A. (Dollaro)	12,56	Olanda (Fiorino)	8,5680
Inghilterra (Sterlina)	62,40	Polonia (Zloty)	238 —
Francia (Franco)	83,20	Spagna (Pesota)	170,70
Svizzera (Franco)	411,75	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,45	Rendita 3,50 % (1906)	73,775
Austria (Shilling)	2,3615	Id. 3,50 % (1902)	69,55
Belgio (Belga)	2,1275	Id. 3 % lordo	51,95
Canadà (Dollaro)	12,56	Prest. redim. 3,50 % - 1934	73,525
Cecoslovacchia (Corona)	52,32	Obbl. Venezie 3,50 %	85,60
Danimarca (Corona)	2,79	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	96,55
Germania (Reichsmark)	5,071	Id. id. 5 % - Id. 1941	90,50
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	86,325
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	86,325
Norvegia (Corona)	3,0021	Id id. 5 % - Id. 1944	91,30

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI.

27° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA METALLURGICA.

1321. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la ditta Serafino Calderoni, con sede in Casale Corte Cerro, è autorizzata ad impiantare presso la propria fabbrica un reparto per la fabbricazione di utensileria in acciaio extra-dolce.

1322. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Fratelli Melesi & Selva, con sede in Cortabbio, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare i propri stabilimenti metallurgico-meccanici in Cortabbio-Fregera e Prato Buscante, non è accolta.

1323. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della Società Metallurgica Marcora, con sede in Busto Arsizio, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il reparto di produzione tubi senza saldatura presso il proprio stabilimento di Busto Arsizio, non è accolta.

1324. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la Soc. Ital. Ernesto Breda, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nuovo macchinario per la produzione di acciai speciali.

1325. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. Smalteria Doniselli, con sede in Milano, è autorizzata a trasformare un forno a carbone installato nel proprio stabilimento.

1326. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della Società in Acc. Francesco Airoldi, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di corda spinosa, sita in Sesto S. Giovanni, non è accolta.

1327. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la ditta Antonio Grandi, con sede in Solbiate Arno (Varese) è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Solbiate Arno un maglio Bechè a doppia azione ed un compressore per l'azionamento del maglio stesso.

INDUSTRIE CHIMICHE.

1328. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della Soc. An. Distillerie Agricole S.A.D.A. con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Castagnaro (Verona) una distilleria per la produzione di alcool etilico assoluto dalle bietole e dal sorgo, non è accolta.

1329. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale il dott. Giovanni Gronchi, residente in Milano, è autorizzato ad allestire, in Milano, un impianto per la produzione della benzo-cellulosa.

1330. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. Produzione Idrogeno-Ossigeno S.A.P.I.O con sede in Monza, è autorizzata ad allestire, in Monza, un impianto per la produzione di acetilene disciolto.

1331. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. Industrie Chimiche S.A.D.A.F. con sede in Milano è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Fino Mornasco (Como) un impianto per la produzione di derivati alcolici di materie grasse e cloruro di benzile quale sottoprodotto.

1332. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la ditta E. Kikinger Succ. Alfonso Ortner, con sede in Merano (Bolzano) è autorizzata ad allestire in Marlengo (Bolzano) un impianto per la produzione di alcooli grassi solfonati.

INDUSTRIA PER L'ESTRAZIONE DELL'OLIO DAI SEMI.

1333. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la ditta Carlo Marzani, con sede in Lodi, è autorizzata ad allestire presso la propria distilleria di Lodi, un impianto per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

1334. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la ditta Olivieri Luigi fu Basilio, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), è autorizzata ad allestire, presso il proprio frantoio di olive di Grottammare un impianto per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

1335. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. Oleificio Ligure Pugliese, con sede in Bari, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Bari un reparto per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli, semi di pomodoro ed altri semi nazionali.

INDUSTRIA DEI MATERIALI REFRATTARI.

1336. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta ing. Salvatore Borruso, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Civitacastellana, frazione di Borghetto, allo scopo di produrre, in unione all'articolo per l'igiene sanitaria in terraglia tenera, piastrelle smaltate e mattoni refrattari, non è accolta.

1337. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. « Italcementi », con sede in Bergamo, è autorizzata ad installare nello stabilimento di Cividale del Friuli un forno rotante e del macchinario accessorio per la fabbricazione del cemento artificiale.

1338. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. Italcementi », con sede in Bergamo, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Vittorio Veneto, un forno rotante e del macchinario accessorio per la fabbricazione del cemento artificiale.

INDUSTRIA DEI MEZZI RADIO E DEL MACCHINARIO ELETTRICO.

1339. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda del municipio di Cefalù (Palermo), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Cefalù una centrale termoelettrica, non è accolta.

1340. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la S.A. O.L.A.P. con sede in Milano è autorizzata a fabbricare centrali telefoniche automatiche.

1341. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. « FIMI » con sede in Milano è autorizzata a costruire alimentatori anodici per apparecchi radio.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

1342. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. C.E.V.A Costruzioni e Vendita Autoveicoli, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino, un impianto per la costruzione di gassogeni a carbone di legna per autoveicoli e per usi industriali, agricoli e vari.

1343. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. Ital. Gazogeni Svedlund, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino, un impianto per la costruzione di gassogeni per autoveicoli.

1344. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. Italo Russa per l'Amianto con sede in Leumann è stata autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Grugliasco per la fabbricazione di manufatti di amianto.

1345. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la Società in nome collettivo F.lli Camozzi con sede in Milano è autorizzata ad installare nuovo macchinario nel proprio stabilimento di Milano.

1346. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. Moto Garelli, con sede in Sesto S. Giovanni è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Sesto S. Giovanni nuovo macchinario per la fabbricazione di avio-compressori.

1347. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. Chiumino Siccardi & C. con sede in Torino è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di cuscinetti a sfere sita in Torino.

1348. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la ditta Pubblio Da Riva, con sede in Villa di Teolo (Padova) è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di cuscinetti a sfere, sita in Villa di Teolo (Padova).

1349. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. Oreste Peghetti, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire un impianto per la costruzione di accessori per aeronautica.

1350. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. F.lli Doniselli, con sede in Milano è autorizzata ad allestire nella propria officina un reparto saldatura e limatura forcelle e telai per velocipedi.

INDUSTRIA DEL VETRO.

1351. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la ditta F.lli Rioda, Vetreria e Soffieria, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Milano, due macchine soffiatrici semi-automatiche.

1352. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Vetreria Busoni, con sede in Livorno, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare presso la propria fabbrica di bottiglie e flaconi una nuova macchina soffiatrice per bottiglie, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA GOMMA.

1353. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la S.I.G.M.A. Stabilimento per l'Industria della Gomma e Macchinario affine, con sede in Roma, è autorizzata ad esercire in Roma, località Torre Spaccata, un impianto per la rigenerazione dei cascami di gomma elastica.

INDUSTRIA FOTOGRAFICA E CINEMATOGRAFICA.

1354. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Folz Amedeo, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Stradella (Pavia) un impianto per la fabbricazione di prodotti sensibili per uso fotografico, non è accolta.

INDUSTRIA TESSILE.

1355. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la ditta Plaino Giuseppe, con sede in Udine, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di filatura della canapa e corderia, sito in Udine.

1356. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. Chatillon, con sede in Milano, è autorizzata ad installare n. 30 macchine a ritorcere tipo Ring da 240 fusi ciascuna presso il proprio stabilimento di Vercelli, Campo di Marte, per la produzione del rayon.

1357. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la ditta Ballarin Giuseppe, con sede in Sacile (Udine), è autorizzata ad ampliare la propria filanda di seta, sita in Sacile, viale Trento.

1358. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. De Angeli-Frua, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nella propria filatura di Legnano quattro gruppi stiratoi Rieter per la lavorazione del fiocco.

1359. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Bellasio Attilio, con sede in Cantù, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercitare una tessitura meccanica di juta sita in Desio, via Garibaldi, non è accolta.

1360. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Calzificio Possenti Paolo, con sede in Brignano Gera d'Adda (Bergamo) intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura di una nuova fabbrica di calze di seta naturale in Brignano Gera d'Adda, non è accolta.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

1361. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936-XIV, col quale il sig. Antioco Carta Melis domiciliato in Jerzu (Nuoro) è autorizzato ad impiantare in Jerzu una piccola fabbrica di ghiaccio.

1362. — Decreto Ministeriale 28 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Cognini Giuseppe, con sede in Ancona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per trasferire da Ancona a Senigallia una fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

(660)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TREVISO.

Proroga del concorso per posti di sanitario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1935, col quale fu bandito il concorso per titoli a posti di medico condotto e veterinario comunale e consorziale e per titoli ed esami a posti di levatrice condotta;

Considerato che la scadenza del termine per la presentazione dei documenti fu fissata al 31 marzo corrente;

Considerato che è opportuno prorogare tale termine per poter consentire la partecipazione al concorso dei sanitari in servizio militare in Africa Orientale;

Decreta:

La scadenza del termine per la presentazione dei documenti al concorso anzidetto è prorogata al 31 maggio 1936-XIV.

Treviso, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

(708) *Il Prefetto*: VACCARI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.